



Comune di Civate

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Registro Deliberazioni del 30-04-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024

L'anno duemilaventiquattro addì trenta del mese di aprile alle ore 19:20, SALA CONSILIARE, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

ISELLA ANGELO	Presente	CASTELNUOVO JACOPO	Assente
SCOLA SIMONE	Presente	VALSECCHI DELIA	Presente
COLOMBO VITTORIO GIOVANNI	Presente	MAGGI ALBERTINA	Assente
ROCCO ILARIA	Assente	COLOMBO ERNESTO	Assente
TANTARDINI SILVIA	Presente	CANALI RENATO	Presente
FUMAGALLI EMILIO	Presente	ORNAGHI FRANCESCO	Assente
CAIMI HERMES	Presente		

Presenti: 8

Assenti.: 5

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa NUNZIATA MARIA CAMPAGNA.

Il Signor ISELLA ANGELO, Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024

IL SINDACO

sottopone al Consiglio comunale la seguente proposta di deliberazione:

“IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- *l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);*
- *l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);*
- *l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;*
- *la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2”;*
- *la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);*
- *la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;*
- *l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;*
- *il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;*

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Ricordato che in Regione Lombardia i Comuni svolgono le funzioni di Ente territorialmente competente e pertanto sono ad essi ascritti i compiti di validazione di cui al sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019;

Dato atto che, ai sensi del sopra citato comma 6.3 della delibera ARERA n. 443/2019, l'attività di validazione a carico del Comune viene effettuata da un soggetto terzo in coerenza con l'Art. 19 dell'MTR ed in particolare sui seguenti punti:

- *la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- *il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
- *il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;*

e che per questo Comune, l'attività di Validazione è stata effettuata dal Revisore Unico dei Conti, Dott. Pogliaghi Antonio;

Viste le seguenti disposizioni, contenute nell'Allegato A della deliberazione Arera n. 363 del 3/8/2021, le quali prevedono che, a decorrere dal periodo regolatorio 2022-2025, il Piano ha valenza pluriennale con aggiornamento biennale:

4.7 Qualora l'Ente Territorialmente Competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, oltre a quanto stabilito al comma precedente, il medesimo provvede a dettagliare puntualmente le modalità volte a recuperare la sostenibilità efficiente della gestione, declinandone gli

effetti nell'ambito del PEF pluriennale, eventualmente presentando una revisione infra periodo della predisposizione tariffaria.

28.4 Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo.

Richiamato, l'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 il quale ha disposto che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. [...]".

Ritenuto di provvedere, ai fini dell'applicazione della TARI per l'anno 2024, all'approvazione del piano economico finanziario previsto dall'art. 8 del DPR 158/99, redatto conformemente ai criteri fissati da Arera;

Dato atto che l'attuale gestore dei servizi di igiene urbana, Silea S.p.a. ha trasmesso:

- *in data 20/03/2024 Prot. n. 2477 il Tool in excel ARERA – aggiornamento PEF 2024 e 2024, così detto "PEF GREZZO"*
- *in data 29/03/2024 Prot. n. 2766 ha trasmesso:*
 - *relazione di accompagnamento;*
 - *dichiarazione di veridicità;*
 - *altri allegati di supporto (Bilancio, dati contabili, dati produzione rifiuti, scheda servizi)*

Confermato l'obbligo di coprire il 100% del costo della Tari con le entrate tributarie, nel rispetto del principio della copertura integrale dei costi di cui all'art. 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Completato il Piano Finanziario proposto dal gestore dei servizi di igiene urbana, Silea S.p.a., con i costi propri sostenuti dal Comune di Civate relativi alle seguenti voci, in conformità alle indicazioni di Arera:

- *servizi di stampa ed imbustamento degli avvisi cartacei Tari,*
- *servizio di postalizzazione degli avvisi cartacei Tari,*
- *quota dei costi del personale dell'ufficio Tributi prevalentemente dedicato alla gestione della Tari,*
- *costo del personale ufficio Ecologia,*
- *costi per le utenze dell'isola ecologica;*

Richiamata la determinazione ARERA n. 2/DRIF del 4/11/2021, la quale prevede, al punto 1.4, che: "dal totale dei costi del Piano Economico Finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente";*

Dato atto, pertanto, che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti per garantire la copertura dei costi, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021, è determinato come segue:

VALORE ANNO 2024: € 375.138,00 così determinato:

		2024		
COMUNE DI CIVATE		Parte variabile	Parte fissa	Totale
	PEF gestore	138.048,00	141.451,00	279.499,00
	PEF Comune	37.130,00	60.266,00	97.396,00
		175.178,00	201.717,00	
TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA MTR2		376.895,00		
ENTRATE ART. 1.4 DET02/DRIF/2020				
	Contributo Miur		-1.757,00	
TARIFFA FINALE RICONOSCIUTA MTR2		175.178,00	199.960,00	
		375.138,00		
ULTERIORI COSTI e RICAVI RICONOSCIUTI DA ETC				
ATTIVITÀ FUORI PERIMETRO				
TARIFFA FINALE all'utenza		175.178,00	199.960,00	
		375.138,00		

VALORE ANNO 2025: € 399.448,00 così determinato:

		2025		
COMUNE DI CIVATE		Parte variabile	Parte fissa	Totale
	PEF gestore	137.904,00	148.862,00	286.766,00
	PEF Comune	38.591,00	76.088,00	114.679,00
		176.495,00	224.950,00	
TARIFFA COMPLESSIVA RICONOSCIUTA MTR2		401.445,00		
ENTRATE ART. 1.4 DET02/DRIF/2020				
	Contributo Miur		-1.997,00	
TARIFFA FINALE RICONOSCIUTA MTR2		176.495,00	222.953,00	
		399.448,00		
ULTERIORI COSTI e RICAVI RICONOSCIUTI DA ETC				
ATTIVITÀ FUORI PERIMETRO				
TARIFFA FINALE all'utenza		176.495,00	222.953,00	
		399.448,00		

Vista la dichiarazione del Sindaco attestante la veridicità dei dati utilizzati dagli Uffici e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

Richiamata la delibera Arera n. 386/2023/R/rif la quale ha introdotto - a decorrere dal 1° gennaio 2024 - le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Vista la seguente documentazione allegata e parte integrante del presente atto:

- allegato 1 – PEF 2024-25 consolidato
- allegato 2 – PEF 2024-25 pagina finale
- allegato 3 – Relazione di accompagnamento
 - allegato 1) alla relazione di accompagnamento – dati di produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata
 - allegato 2) alla relazione di accompagnamento – scheda illustrativa dei servizi per l'anno 2024
- allegato 4 – Validazione PEF 2024-25 Revisore Conti, Dott. Pogliaghi Antonio
- allegato 5 – Prospetto finale 2024-25
- allegato 6 – Veridicità Comune
- allegato 7 – Tariffe TARI 2024

Dato atto che il piano finanziario, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune e quelli forniti dal gestore del servizio, seguendo le linee previste dall'Autorità, espone un costo complessivo di € 376.895,00, di cui parte variabile di € 175.178,00 e parte fissa di € 201.717,00, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 375.138,00 di cui parte variabile di € 175.178,00 e parte fissa di € 199.960,00, considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della determinazione Arera N. 2/2021- DRIF;

Richiamato l'art. 4 del D.P.R. 158/1999 il quale prescrive che "L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica";

Ritenuto:

- di determinare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato D) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che i coefficienti kb, kc e kd vengono applicati nella misura minima;
- di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2024 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
 - Utenze domestiche: 67,00%
 - Utenze non domestiche: 33,00%

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 251.342,46	% costi fissi utenze domestiche	67,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 67,00\%$	€ 133.973,20
		% costi variabili utenze domestiche	67,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 67,00\%$	€ 117.369,26
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 123.795,54	% costi fissi utenze non domestiche	33,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 33,00\%$	€ 65.986,80
		% costi variabili utenze non domestiche	33,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 33,00\%$	€ 57.808,74

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 251.342,46	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 133.973,20
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 117.369,26

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 123.795,54	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 65.986,80
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 57.808,74

Atteso, pertanto, che sulla base della ripartizione dei costi, ed in applicazione dei criteri e dei coefficienti stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, sono state calcolate le tariffe relative alle utenze domestiche, distinte in

relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre per le tariffe relative alle categorie delle utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 2, comma 1, della Legge n. 68 del 2014, sono stati applicati i coefficienti di produttività Kc, coefficiente potenziale di produzione, e Kd, coefficiente di produzione Kg/mq. per anno, sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa rispetto alle varie categorie;

Visto altresì l'art. 1, comma 653, della L. 147/2013 il quale stabilisce che "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

Dato atto che il fabbisogno standard di ciascun Comune è il costo ipotetico del servizio di gestione dei rifiuti, determinato sulla base delle nuove componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS) istituita dall'art.1, comma 29, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

Esaminate, pertanto, le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze;

Esaminate inoltre le "Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni", emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che: "Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle "risultanze dei fabbisogni standard" operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie";

Considerato in ogni caso che l'importo del fabbisogno standard per la gestione dei rifiuti per l'anno 2024 del Comune di Civate, determinato considerando quanto indicato nelle sopra citate "Linee Guida", ammonta ad € 556.855,09 e che quindi l'importo del Piano Finanziario complessivo è inferiore all'importo sopra indicato;

Preso atto che il parametro di controllo di ARERA per il contenimento delle crescite tariffarie (limite alla crescita), calcolato rapportando il totale delle entrate desumibili dal PEF del gestore del servizio relativo all'anno 2023, ovvero € 343.941,00 e quello relativo all'anno 2024, ovvero € 376.895,00, è pari a 1,0958;

Atteso che tale parametro è conforme alle disposizioni ARERA, essendo lo stesso inferiore al limite alla crescita tariffaria, pari a 1,0960, così come dettagliatamente specificato nella Relazione accompagnatoria al PEF, allegata alla presente deliberazione;

Visto il prospetto – allegato 7 -, contenente le tariffe dal tributo TARI per l'anno 2024 formulate sulla base del Piano Finanziario nella parte fissa e variabile sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1 comma 666, della Legge 147 del 27/12/2013;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Richiamato il regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (Tari), approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 16.12.2022;

Visto in particolare l'art. 28, comma 3 che recita:

“il numero e la scadenza delle rate sono stabilite annualmente dal Comune mediante la delibera di approvazione delle tariffe TARI e delle stesse verrà data tempestiva comunicazione all'utenza mediante pubblicazione sul sito internet comunale. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. 06/12/2011 n. 201 (i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente). A tal fine l'Ente, nella delibera di approvazione delle tariffe TARI, stabilirà la percentuale relativa all'ammontare del tributo dovuto per le rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo stesso. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo”.

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

Verificato che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

Atteso che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

Richiamati l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

Visti:

- l'art. 38 co. 5 del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: “I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”;

- l'art. 3 della legge 182/1991 che, per quanto concerne le elezioni amministrative comunali, stabilisce che la data per lo svolgimento delle elezioni sia fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione. La data delle elezioni è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di loro competenza;

- l'art. 18 co. 1 del DPR 570/1960 che precisa che il prefetto, d'intesa con il presidente della Corte d'appello, fissa la data dell'elezione per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, "con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione";
- il parere del Ministero dell'Interno del 12 maggio 2004 che riguarda specificatamente la materia, con cui il Ministero ha ribadito che l'esistenza dei presupposti legati ai concetti di urgenza ed improrogabilità in questione deve essere valutata caso per caso dal Consiglio comunale, tenendo presente il criterio interpretativo di fondo che pone, quali elementi costitutivi della fattispecie, scadenze fissate improrogabilmente dalla legge e/o il rilevante danno per l'Amministrazione Comunale che deriverebbe da un ritardo nel provvedere; in base a tale criterio si evidenzia che ai sensi dell' articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nel caso in cui tale termine non venisse rispettato l'ente dovrebbe provvedere ad incassare la TARI sulla base delle tariffe dell'anno precedente, non assicurando quindi la copertura integrale del servizio;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il bilancio di previsione 2024-2026, approvato con delibera di C.C. n. 46 del 28.12.2023;

Considerato che in merito al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000, il Responsabile dell'Ambito Organizzativo Territorio ed Ecologia ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e il Responsabile dell'Ambito Organizzativo Economico Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad di voti favorevoli, espressi nei modi e forme di legge:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, che integralmente si richiamano, il Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti relativo al biennio 2024-2025 e relativi allegati, previsto dall'art. 8 del DPR 158/99 e redatto conformemente ai criteri fissati dall'Arera con deliberazione n. 443 del 31.10.2019, ai fini dell'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), di cui all'art. 1 comma 639 della Legge 27.12.2013 n. 147, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti relativo al biennio 2024-2025, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano Economico Finanziario, posta in essere dal Revisore unico dei Conti di questo comune, Dott. Pogliaghi Antonio – allegato 4;
4. di dare atto che:
 - a. il limite di crescita annuale delle entrate tariffarie 2024, articolo 4 dell'allegato a) alla deliberazione ARERA 363/2021, previsto nella misura del 9,60% del Piano Finanziario TARI 2024, ammonta a complessivi euro 376.895,00 incremento ripartito tra gestore e Comune in proporzione all'incidenza dei costi MTR2, risultante in euro 279.499,00 di competenza del gestore ed in euro 97.396,00 di competenza del Comune;
 - b. il Pef finale 2024 risulta determinato nel rispetto del limite di crescita c.d. tetto ai costi ammissibili per un importo di € 376.895,00 di cui € 175.178,00 relativi ai costi variabili ed € 201.717,00 relativi ai costi fissi; l'importo relativo ai costi fissi viene inoltre ridotto ai fini della determinazione del piano tariffario della componente inerente alle detrazioni di cui al comma 1.4 della DET n.2/DRIF/2021 ed ammontante ad € 199.960,00;
 - c. che l'entrata massima tariffaria di cui al comma 4.6 della Deliberazione ARERA n. 363/2021, in attuazione dell'articolo 2 c. 17 della Legge 481/95 pari ad € 375.138,00;

5. di approvare i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della Tariffa come stabilito dal D.P.R. 158/1999 "metodo normalizzato", e di approvare per l'anno in corso i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd necessari per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa nei limiti previsti dal D.P.R. 158/1999 in ragione della specifica tipologia di attività, come riportati nell'allegato D) del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, precisando che i coefficienti kb, kc e kd vengono applicati nella misura minima;
6. di approvare la seguente ripartizione percentuale dei costi del servizio per l'anno 2024 tra utenze domestiche e utenze non domestiche:
- Utenze domestiche: 67%
 - Utenze non domestiche: 33%

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 251.342,46	% costi fissi utenze domestiche	67,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 67,00\%$	€ 133.973,20
		% costi variabili utenze domestiche	67,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 67,00\%$	€ 117.369,26
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 123.795,54	% costi fissi utenze non domestiche	33,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 33,00\%$	€ 65.986,80
		% costi variabili utenze non domestiche	33,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 33,00\%$	€ 57.808,74

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 251.342,46	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 133.973,20
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 117.369,26

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 123.795,54	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 65.986,80
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 57.808,74

7. di approvare gli importi unitari delle tariffe sia per l'utenza domestica sia per l'utenza non domestica, come riportato nell'allegato 7 "Tariffe TARI 2024 – Utenze domestiche e Utenze non domestiche", quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
8. di dare atto che le tariffe approvate:
- consentono la copertura integrale delle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti mediante la "quota fissa" delle stesse e dei costi di gestione legati alla quantità di rifiuti conferiti ed al servizio fornito, mediante la "quota variabile";
 - hanno effetto dal 01/01/2024;
9. di dare atto che ai sensi dell'art.1 comma 666 della Legge 147/2013, alle tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, stabilito dalla Provincia di Lecco, nella misura del 5%;
10. di dare atto che alle tariffe TARI devono essere altresì sommate le seguenti componenti perequative:
- UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;

- *UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;*

così come stabilito dalla delibera Arera n. 386/2023/R/rif;

11. di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:

- *1^ rata: 30/09/2024*
- *2^ rata: 14/12/2024*

12. di trasmettere al Gestore, Silea S.p.a di Valmadrera, il presente atto affinché lo stesso possa prendere atto delle risultanze finali del Piano Economico Finanziario del servizio integrato dei rifiuti relativo al biennio 2024-2025;

13. di provvedere alla trasmissione del presente provvedimento completo dei suoi allegati ad ARERA, ai sensi dell'art. 6.4 della deliberazione 443/2019, per l'approvazione definitiva conseguente, mediante l'apposita piattaforma on line;

14. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

15. di pubblicare il presente atto, con i relativi allegati, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Civate e di assicurarne la più ampia diffusione portandone a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 38 co.5 del D.Lgs. 267/2000, trattasi di atto urgente e improrogabile, per le motivazioni in premessa esplicitate;

17. di dichiarare la presente, addi voti espressi nei modi e forme di legge, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267."

Inoltre

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267."

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione N.12 del 12-04-2024 avente ad oggetto "Approvazione piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani - Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e approvazione tariffe anno 2024";

Dato atto che, durante la trattazione del precedente punto all'ordine del giorno e precisamente alle ore 19,31, è entrato in aula il Consigliere Comunale sig. Colombo Ernesto per cui risultano presenti 8 Consiglieri Comunali oltre il Sindaco per un totale di n.9 componenti;

Sentito il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione premettendo che il Piano prevede una parte variabile dei costi ed una parte fissa. Il costo fisso è fornito da Silea – ente gestore – sulla base delle nuove regole fissate da Arera. Con questa impostazione si è determinato un aumento per circa 30.000 euro. Interviene la Responsabile dell'Ambito Economico finanziario che illustra le simulazioni sugli aumenti con riferimento ad una abitazione di 100mq;

Nucleo familiare con 1 componente aumento di € 11,54;

Nucleo familiare con 2 componenti aumento di € 8,80;

Nucleo familiare con 3 componenti aumento di € 7,98;

Nucleo familiare con 4 componenti aumento di € 6,80;

Nucleo familiare con 5 componenti aumento di € 3,71;

Il Sindaco evidenzia che il costo diminuisce all'aumentare delle persone che compongono il nucleo familiare. Comunque gli aumenti tengono conto non sole della riorganizzazione determinata da ARERA, ma anche dagli aumenti dei costi energetici. Le scadenze della TARI sono al 30 settembre ed al 15 dicembre e non è prevista alcuna scadenza nel mese di giugno. Nei costi è previsto anche quello relativo allo spazzamento delle strade ed al lavaggio che ammonta a 30.000 euro.

Con votazione favorevole resa all' unanimità per alzata di mano

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione n.12 del 12-04-2024 avente ad oggetto "Approvazione piano economico finanziario del servizio di gestione rifiuti urbani - Aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e approvazione tariffe anno 2024";

dopodichè, con votazione favorevole resa all' unanimità per alzata di mano

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ex art.134 c.4 del D Lgs 267/2000 e smi.

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
ANGELO ISELLA

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa NUNZIATA MARIA CAMPAGNA

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DATA della sottoscrizione digitale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa NUNZIATA MARIA CAMPAGNA

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*



Comune di Civate

Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarita' tecnica**

Lì, 24-04-2024

Il Responsabile del Servizio

Paolo Orsenigo

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



Comune di Civate

Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarità tecnica**

Lì, 24-04-2024

Il Responsabile del Servizio

Sabrina Butti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



Comune di Civate

Provincia di Lecco

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA DELL'ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

PARERE: Favorevole in ordine al **Regolarità contabile**

Lì, 24-04-2024

Il Responsabile del Servizio

Sabrina Butti

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i



Comune di Civate

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 Registro Deliberazioni del 30-04-2024

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI URBANI - AGGIORNAMENTO TARIFFARIO BIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno 20-05-2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Li, 20-05-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa NUNZIATA MARIA CAMPAGNA

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i